

VERBALE DI ACCORDO

Torino, 22 febbraio 2017 presso la Sede di Legacoop Piemonte Via Livorno 49

tra

AGCI PIEMONTE rappresentata da Giuseppe D'Anna

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD rappresentata da Fabrizio Ghisio

LEGACOOP PIEMONTE rappresentata da Mauro Busa

e

FENEAL UIL Torino rappresentata dal Segretario Generale Claudio Papa

FILCA CISL Torino rappresentata dal Segretario Generale Gerlando Castelli, Mario De Lellis

FILLEA CGIL Torino rappresentata dal Segretario Generale Marco Bosio, Daniel Lefter

E' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale integrativo di Lavoro per soci lavoratori e dipendenti delle imprese Cooperative edili ed affini della Provincia di Torino rientranti nella sfera di applicazione del CCNL.



SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo vale su tutto il territorio della Provincia di Torino per i Soci lavoratori e i dipendenti delle Imprese Cooperative che operano nel Settore delle Costruzioni Edili ed attività affini.

GLI ALLEGATI FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO.

- 1) TAVOLO DI MONITORAGGIO COOPERATIVE IRREGOLARI
- 2) CASSA EDILE
- 3) CARENZA MALATTIA
- 4) MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI
- 5) MENSA ED INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI
- 6) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA
- 7) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
- 8) CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE
- 9) ENTI BILATERALI TERRITORIALI – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
- 10) DECORRENZA E DURATA



TAVOLO DI MONITORAGGIO COOPERATIVE IRREGOLARI

In un mercato basato sulla corretta competizione tra imprese assume significativa importanza l'efficace applicazione degli strumenti di contrasto alle cooperative che operino in violazione di norme di legge o al di fuori della consolidata tradizione del Movimento cooperativo.

L'efficace applicazione di tali strumenti può trovare impulso, tra l'altro, dall'adeguato coordinamento dell'attività dei numerosi Istituti e Uffici preposti ai controlli a partire dalle forze di polizia, dagli Uffici ispettivi delle diverse Istituzioni statali aventi compiti mirati in ambito fiscale e tributario piuttosto che della disciplina del lavoro o del commercio, dagli organi di controllo interni alle Società di revisione dei bilanci (Revisori contabili, Organismi di Vigilanza ex Dlgs 231/2001, ecc).

Nell'ambito delle Società cooperative, la vigilanza di cui al Dlgs 220/2002 sul carattere mutualistico proprio di tali imprese, come civilisticamente definite, è un importante strumento di garanzia che trova origine nella stessa legge costituzionale.

E' comunemente riconosciuta l'efficacia della vigilanza esercitata sulle cooperative facenti parte delle Associazioni riconosciute, mentre sono note le difficoltà ad operare i controlli su quelle che non ne fanno parte, difficoltà originate anche dai vincoli di spesa e di organizzazione imposti alla struttura pubblica, vincoli che sviscerano le ottime professionalità presenti tra gli Ispettori incaricati dal Ministero.

I sistemi di controllo, ampiamente intesi, su chi opera nel mercato, devono essere ulteriormente rafforzati con gli opportuni investimenti economici e con l'attivazione di strumenti normativi.

Anche la promozione – tra coloro che operano nei mercati economici – della legalità, della responsabilità sociale delle imprese e, per le cooperative, l'effettivo perseguimento del fine mutualistico, è un compito mai trascurabile.

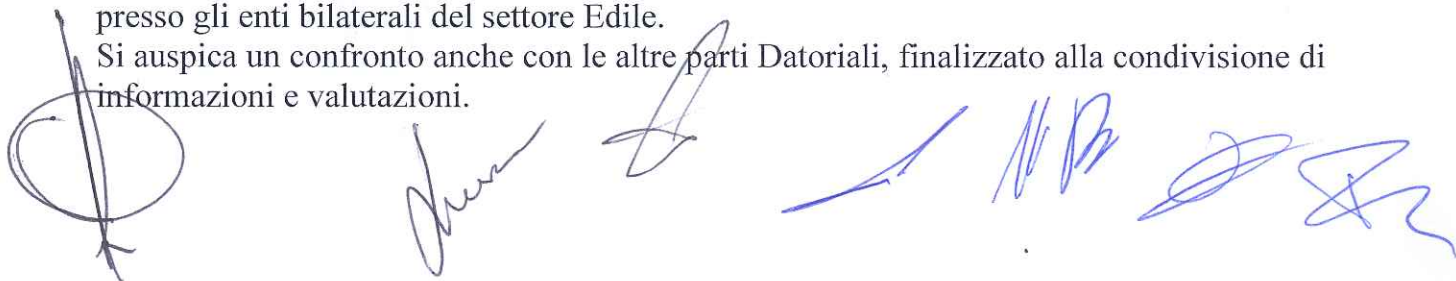
A tale proposito assumono rilievo non solo formale, nel mondo cooperativo, l'adozione di codici etici e la costante verifica sul loro rispetto, il ruolo di incentivazione svolto dalle principali Associazioni riconosciute per la costituzione di impianti aziendali che vedano nell'efficienza gestionale e in adeguati sistemi di autoregolazione non un gravoso sovrapporsi di vincoli bensì un'opportunità per accrescere le capacità competitive.

A tal fine si concorda di costituire un tavolo trimestrale di monitoraggio congiunto tra Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali Cooperative. Tale tavolo avrà il compito di far emergere le situazioni non regolari inerenti le cooperative Edili operanti su tutto il territorio della Provincia di Torino.

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali a tal fine si impegnano a ricercare tutti i dati che si renderanno utili al tavolo di monitoraggio, anche usando le banche dati presso gli enti bilaterali del settore Edile.

Si auspica un confronto anche con le altre parti Datoriali, finalizzato alla condivisione di informazioni e valutazioni.

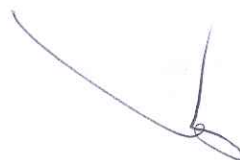
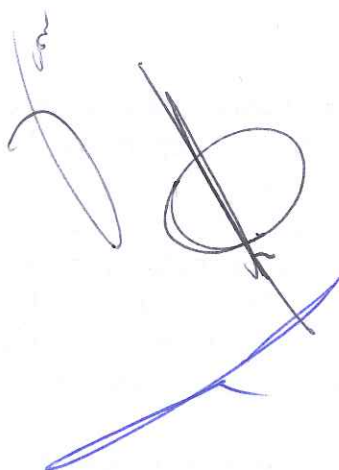
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
10121 TORINO - VIA ARCIVESCOVADO, 9
24 FEB 2017

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized circular signature. To its right are several other signatures, some of which are more legible, including one that appears to start with 'Gian'. On the far right, there are several more signatures, some of which are partially cut off. The signatures are written over the bottom of the text area.

CASSA EDILE

Le parti, nel comune intento di isolare il fenomeno elusivo a volte sotteso alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale, convengono che la Cassa Edile trasmetta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo una comunicazione trimestrale, con dati aggregati, relativa al numero di lavoratori aventi tale tipologia contrattuale.

In occasione dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile, quest'ultima provvederà a fornire all'azienda il relativo tesserino di riconoscimento, debitamente compilato, ex art. 6 legge 123 del 3 agosto 2007.



CARENZA MALATTIA

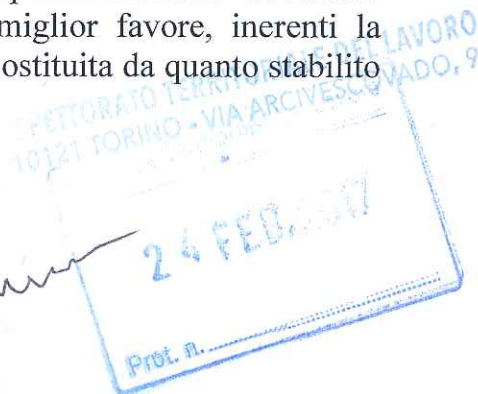
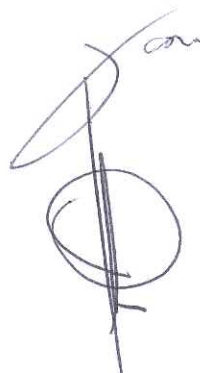
Si conviene di introdurre, per il periodo 22 febbraio 2017- 31 gennaio 2020, una prestazione Cassa Edile per carenza malattia con le modalità di seguito indicate.

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni la Cassa Edile corrisponde una prestazione, per i primi tre giorni di malattia denominata "prestazione carenza malattia", pari al 50% dell'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria costituita dal minimo di paga base, Indennità Territoriale di settore, indennità sostitutiva di mensa, Indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale, con le seguenti modalità e caratteristiche:

- 1) la preselezione è riconosciuta agli operai dipendenti da imprese edili in regola con versamenti alla Cassa Edile di Torino;
- 2) la prestazione è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, su domanda del lavoratore, presentata per il tramite dell'impresa, su apposita modulistica predisposta dalla Cassa Edile di Torino, da inviare alla stessa entro sessanta giorni dall'inizio della malattia, improrogabilmente e pena la decadenza, corredata da copia del certificato medico e semprechè i giorni di carenza interessati dalla prestazione coincidano con giornate lavorative.

Le risorse occorrenti per le prestazioni di cui al presente accordo vengono attinte esclusivamente dalle riserve APE/APES, con priorità su quest'ultimo.

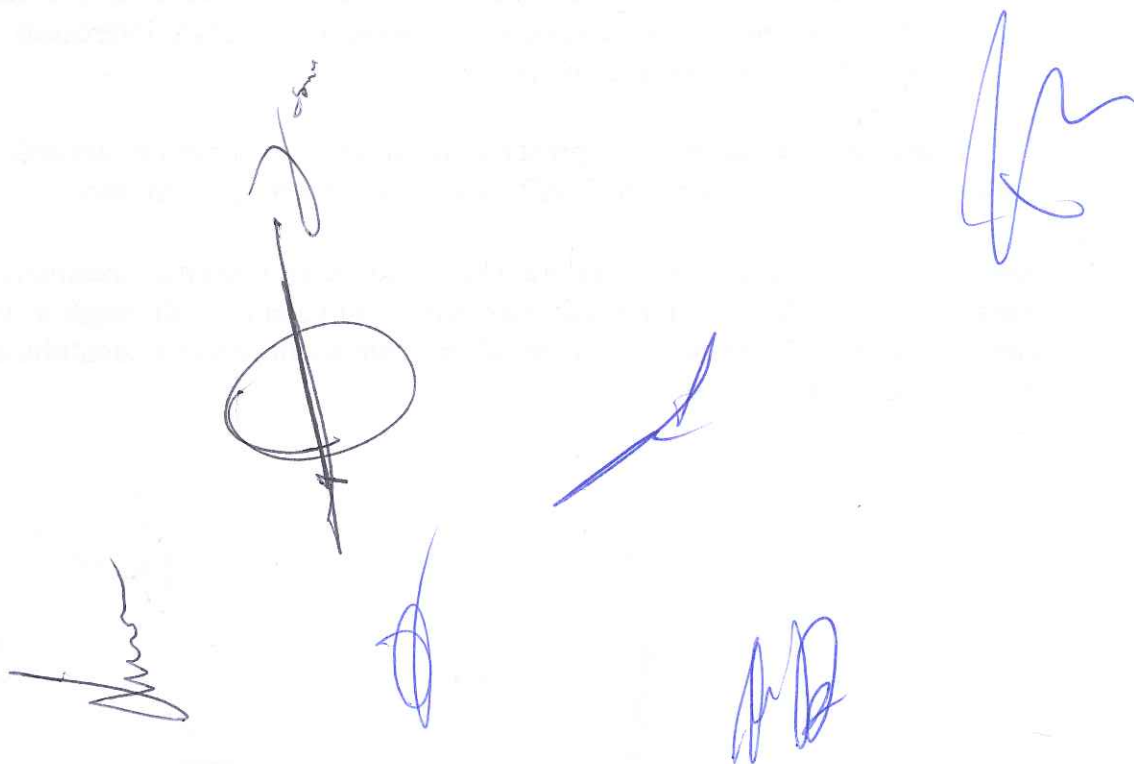
Resta inteso fin d'ora, che qualora nel corso della presente sperimentazione dovessero intervenire modifiche contrattuali nazionali equivalenti o di miglior favore, inerenti la carenza malattia, la prestazione di cui al presente accordo verrà sostituita da quanto stabilito a livello nazionale.



MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Con decorrenza 1 ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2019, la percentuale per la copertura dei fabbisogni dalle lettere a),b),c),d) dell'art. 8 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 gennaio 2000 è fissata all' 1%.

Con decorrenza dal 1 ottobre 2019 verrà applicata la percentuale di equilibrio per la copertura dei suddetti fabbisogni.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and marks in blue ink. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it and to the left, there are several smaller, more abstract marks and signatures, including one that looks like a circle with a diagonal line through it, and another that is a simple horizontal stroke with a small loop at the end.

MENSA ED INDENNITA' DI TRASPORTO OPERAI ED IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di mensa per gli operai resta confermata nell'importo pari ad euro 0,34 orari.

L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati resta confermata nell'importo mensile di euro 58,82.

L'indennità di trasporto per gli operai resta confermata nell'importo pari ad euro 0,28 orari.

L'indennità di trasporto per gli impiegati resta confermata nell'importo mensile di euro 48,44.



UFFICIO TERRITORIALE DEL LAVORO
10121 TORINO - VIA ARCIVESCOVADO, 9

24 FEB 2007

PROL.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA E DELLA TRASFERTA

Al "Regolamento per la disciplina della diaria e della trasferta per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Torino" allegato al vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, si apportano le seguenti modifiche a valere dal 22 febbraio 2017 al 30 settembre 2019:

Diaria:

Con decorrenza dal 22 febbraio 2017 vengono soppresse le aliquote 6% per la zona A) e 12% e 20% per la zona B) e sostituite con erogazione dei seguenti importi orari:

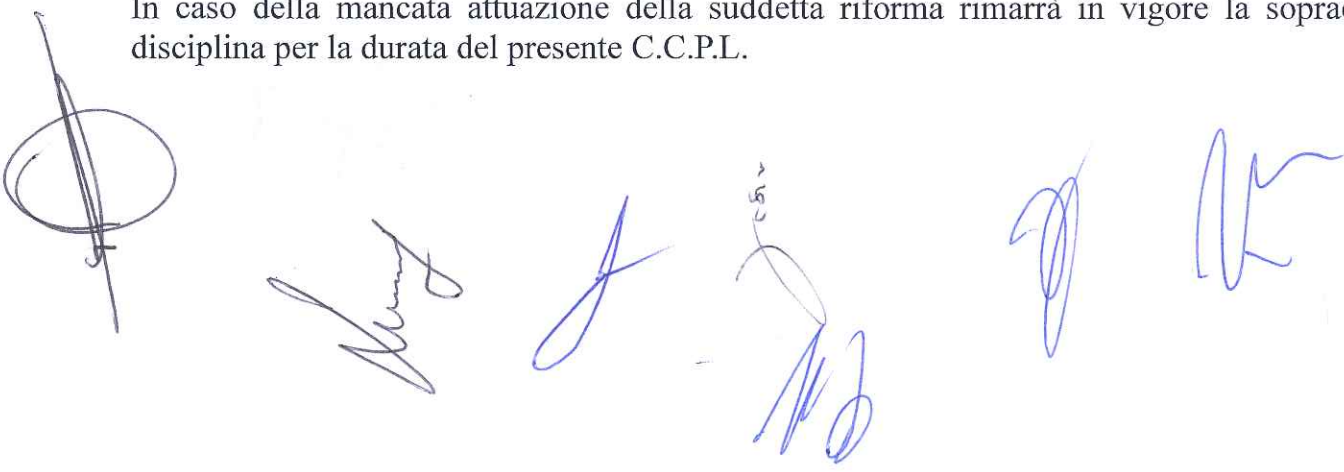
- "Misura della diaria per la zona A)" 1° livello euro 0,56, 2° livello euro 0,63, 3° livello euro 0,67, 4° livello euro 0,71:
- "Misura della diaria per la zona B) fino a 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione "1° livello euro 1,13, 2° livello euro 1,25, 3° livello euro 1,35, 4° livello euro 1,42:
- "Misura della diaria per la zona B) oltre la fascia dei 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione "1° livello euro 1,88, 2° livello euro 2,09, 3° livello euro 2,25, 4° livello euro 2,37:

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Le Parti dichiarano che il presente articolo regola il trattamento di trasferta e che pertanto non si configura nella fattispecie in esame la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 dell'articolo 5 del D.P.R n.917/1986"

Le Parti si impegnano ad elaborare la riforma dell'attuale disciplina della diaria e della trasferta e dell'indennità sostitutiva di mensa che entrerà in vigore entro 12 mesi.

In caso della mancata attuazione della suddetta riforma rimarrà in vigore la sopracitata disciplina per la durata del presente C.C.P.L.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large circular signature, a signature that appears to be 'Ming', a stylized signature, a signature with the number '5' above it, and two more signatures on the right side.

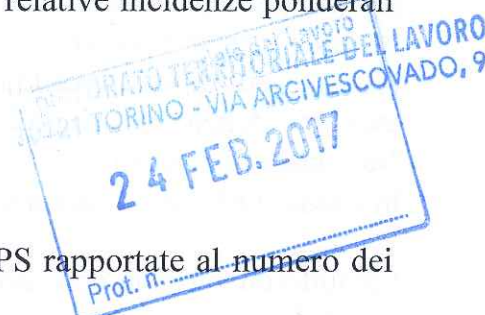
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 46 del CCNL vigente per dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Torino viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R con decorrenza 22 febbraio 2017 e validità fino al 30 settembre 2019 nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'E.V.R, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato a risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali :

- | | |
|--|------|
| 1) Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile | 25 % |
| 2) Monte salari denunciato in Cassa Edile | 25 % |
| 3) Ore lavoro denunciate in Cassa Edile | 25 % |
| 4) Ore di CIGO, CIGS come risultanti dalla banca dati INPS rapportate al numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile | 25 % |



La determinazione dell' E.V.R avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

In particolare , ai fin delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità :

anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 con media 2015/2014/2013

anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media 2016/2015/2014

anno 2019: media triennio 2018/2017/2016 con media 2017/2016/2015

anno 2020: media triennio 2019/2018/2017 con media 2018/2017/2016

L'erogazione dell' E.V.R a livello Provinciale, dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori , che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare – fatta eccezione per l'anno 2017 – entro il mese di marzo di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 del Verbale di accordo nazionale del 1°luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R a livello Provinciale , ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale :

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali l'E.V.R.

Qualora i suddetti due parametri risultino pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà a erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei paragrafi, risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta, seconda quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL dovrà inviare un'autodichiarazione alla Legacoop

Piemonte, Confocooperative Piemonte Nord, Agci, alla Cassa Edile e alla RSU/RSA ove costituite, attestante il non raggiungimento di un parametro.

Le centrali Cooperative informeranno con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Resta fermo quanto previsto in proposito all'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e quelle di nuova costituzione.

L' E.V.R, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio:

per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 , mentre per gli impiegati , l'erogazione dell' E.V.R avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dal citato art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese Edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell' E.V.R come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE

Agli operai iscritti in Cassa Edile a Torino che abbiano maturato 1 anno di iscrizione e sei mensilità versate negli ultimi dodici mesi, è riconosciuto un "CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE" annuo pari ad euro 20 per l'anno 2017, a fronte della presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un centro di assistenza fiscale (C.A.F) convenzionato con le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente CCPL, e del relativo costo sostenuto.

Il contributo verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale.

L'importo occorrente per la prestazione in parola verrà attinto dalla Cassa Edile dal Fondo Assegni non riscossi e prescritti.

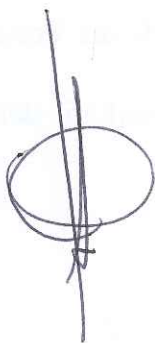
Entro il 31 dicembre 2017 le Parti si incontreranno per verificare i risultati della sperimentazione e valutare l'eventuale proroga.



ENTI BILATERALI TERRITORIALI – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Le Parti si danno atto che la contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori dovuta agli Enti Bilaterali territoriali deve avere carattere di omogeneità a prescindere del comparto di appartenenza.

Tutte le voci non trattate dal presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, ma presenti negli accordi precedenti, restano in vigore fino a nuovo Accordo tra le Parti sottoscriventi.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a circle with a vertical line through it and some additional strokes at the bottom.A handwritten signature in blue ink, featuring a small 'ca.' at the top and a looped shape below.A handwritten signature in blue ink, showing a large, stylized 'D' or similar character.A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'M' or 'N'.A handwritten signature in blue ink, consisting of a few sharp, angular strokes.A handwritten signature in blue ink, showing a series of connected, wavy lines.A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'M' or 'B'.

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro entrerà in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 22 febbraio 2017 ed avrà validità fino al 01 marzo 2020.

Qualora non sia disdettato da una delle Parti con lettera A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, il presente Contratto resterà in vigore fino alla stipula di un nuovo Accordo Collettivo Provinciale.

